



Il Presidente

Chiarimento n. 40 del 23 ottobre all'Ordinanza n. 83/2020.

Con riferimento all'Ordinanza **n. 83 del 22 ottobre 2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità.*) e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 1, lett. a), a mente della quale: “è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30; ”

si precisa quanto segue:

1. l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo si applica anche ai distributori automatici;
2. per i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio è consentita l'apertura, ma esclusivamente per le attività strettamente necessarie ai servizi essenziali agli utenti della rete stradale e agli operatori dei punti vendita all'ingrosso.

d'ordine del Presidente
Il Vice Capo di Gabinetto

Avv. Almerina Bove